

Formazione e nomina RSPP

In considerazione delle evidenze fornite, si evidenzia quanto segue:

premessi che

- nel biennio 2007-08 è stato completato il percorso formativo abilitante all'esercizio della funzione di RSPP con la frequenza dei corsi relativi ai moduli A, B4 e C, in conformità al punto 2.4 dell'allora vigente Accordo Stato Regioni e Province autonome del 26/01/2006;
- che nell'anno 2012 sono state effettuate tutte le 28 ore di aggiornamento quinquennale previste per la figura del ASPP al punto 3 del sopra citato Accordo del 2006;
- che nell'anno 2015 sono state effettuate ulteriori 28 ore di aggiornamento per la figura di ASPP per il quinquennio successivo;
- l'Accordo Stato Regioni e Province autonome del 07/07/2016, al punto 8, riconosce a chi abbia conseguito l'attestazione formativa per il modulo B4 un credito formativo totale per il nuovo modulo B Comune, precisando che, in ogni caso, in fase di prima applicazione, la frequenza del modulo B Comune costituisce aggiornamento formativo per le figure di ASPP e RSPP se effettuata entro un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore dello stesso Accordo;
- il citato Accordo del 2016, al punto 10, recita che "l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata", precisando che "tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme";

si precisa che

- successivamente al completamento del numero minimo di ore di aggiornamento obbligatorio previsto Accordo Stato Regioni e Province autonome del 07/07/2016, si intende nuovamente esercitabile la funzione di RSPP;
- entro e non oltre il 07/07/2021, fase di prima applicazione del sopra citato Accordo del 2016, la frequenza di un corso di formazione per il modulo B Comune è riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli RSPP e ASPP formati ai sensi del citato Accordo del 2006;



- per il conteggio delle 40 ore complessive di aggiornamento previsto per la figura di RSPP dal citato Accordo del 2016, si deve effettuare il calcolo a ritroso partendo dalla data attuale. Nel caso in questione quindi saranno ritenuti validi tutti gli aggiornamenti effettuati da aprile 2015 ad oggi;
- secondo quanto previsto dal punto 9 del sopra citato Accordo del 2016, è possibile effettuare l'aggiornamento formativo anche mediante la frequenza di seminari o convegni purché vertano su materie coerenti con i contenuti dell'Accordo stesso, nella misura massima del 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo per il quinquennio di riferimento;
- l'intero monte ore complessivo di aggiornamento, secondo quanto previsto al punto 9 del citato Accordo del 2016, può essere effettuata in e-learning (Allegato II) e, nell'attuale stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19, in modalità di formazione a distanza (FAD).

Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi

